



PROVINCIA DI ORISTANO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAFERROVIA
SULLA S.P. 53 SANTA GIUSTA - PALMAS ARBOREA

PROGETTO ESECUTIVO

Il RUP

Geom. Alessandro Serra

Il tecnico incaricato

Ing. Sandro Suella



4					
3					
2					
1					
REV.	DATA	DIS.	CONTR.	APP.	SPAZIO PER VISTI ED APPROVAZIONI

SCHEMA DI CONTRATTO

	DATA	NOME	SOSTITUISCE IL:		CODICE /
DISEGNATO	14/01/2026	**	SOSTITUITO DAL:		L DIS. N°
CONTROLLATO	**/**/2026	**	FORMATO: Ax	SCALA: /	
APPROVATO	**/**/2026	**	FOGLIO 1 DI 1	FILE DI RIF. **	

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere per l'esecuzione dei lavori di *“Messa in sicurezza del cavalcavia sulla S.P. n. 53 Santa Giusta – Palmas Arborea”*

Gli interventi riguardano essenzialmente le seguenti lavorazioni:

- Manutenzione straordinaria dei paramenti delle spalle agli estremi dell'impalcato;
- Risanamento profondo dei calcestruzzi del pulvino costituente l'appoggio intermedio tra le due campate dell'impalcato;
- Risanamento e modifica dei cordoli di installazione delle barriere di sicurezza
- Installazione dei giunti di dilatazione in corrispondenza delle spalle e del pulvino centrale;
- Sostituzione barriere di sicurezza

Articolo 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori, compensati a misura compresi nell'appalto, ammonta a euro 271.119,12 (*euro duecentosettantunomilacentodiciannove/12*) di cui euro 257.562,91 (*duecentocinquantesette milacinquecentosessantadue/91*) per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed euro 13.556,21 (*tredecimilacinquecentocinquante sei/21*) per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, come risulta dal seguente prospetto:

1) LAVORI A BASE D'ASTA		
Di cui	Lavori compreso manodopera	Di cui manodopera
a) Noli, trasporti e conferimenti a discarica	€. 3.934,86	€. 2950,90
b) Spalla est (lato RFI)	€. 14.707,18	€. 4.947,98
c) Spalla ovest (lato via Fermi)	€. 14.027,16	€. 4.574,89
d) Pilastrini e pulvino centrale	€. 19.234,65	€. 8.533,56
e) Soletta impalcato e cordoli	€. 84.537,52	€. 18.393,23
f) Sistemi di ritenuta e parapetti	€. 121.121,54	€. 13.884,22
Sommano lavori a misura	€. 257.562,91	€ 53.284,78
Riepilogo		
Per lavori	€. 204.278,13	
Per mano d'opera	€. 53.284,78	
SOMMANO LAVORI A BASE D'ASTA	€. 257.562,91	
2) ONERI PER LA SICUREZZA	€. 13.556,21	€ 2.846,64
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI	€. 271.119,12	€ 56.131,42

Articolo 3 - Osservanza alle norme Vigenti

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite con la Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) e con il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 50 del 07.03.2018 in vigore con G.U. n.111 del 15.05.2018. Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

Articolo 4 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d'appalto i seguenti documenti:

- A) RELAZIONE TECNICA-GENERALE
- B) RELAZIONE TECNICA DI DIMENSIONAMENTO E VERIFICA CORDOLI
- C) RELAZIONE TECNICA SULLE BARRIERE DI SICUREZZA E GIUNTI DI DILATAZIONE
- D) ANALISI DEI PREZZI
- E) ELENCO DEI PREZZI UNITARI

- F) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - G) QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA
 - H) QUADRO ECONOMICO
 - I) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
 - J) PIANO DI MANUTENZIONE
 - K) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
 - L) SCHEMA DI CONTRATTO
 - M) RELAZIONE DI CALCOLO IMPALCATO DI SERVIZIO E PARAPETTI
 - N) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
 - O) RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
 - P) SCHEMA DI CALCOLO DELLE SPESE TECNICHE
-
- 1. PLANIMETRIE DI INQUADRAMENTO
 - 2. PLANIMETRIE GENERALI
 - a. SISTEMAZIONI ESISTENTI
 - b. SISTEMAZIONI DI PROGETTO
 - 3. SISTEMAZIONI ESISTENTI - PIANTE
 - 4. SISTEMAZIONI ESISTENTI – PROSPETTI E SEZIONI
 - 5. SISTEMAZIONI DI PROGETTO – PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI
 - 6. TIPOLOGICI BARRIERE DI SICUREZZA
 - 7. PIANTE DELL'IMPALCATO DI SERVIZIO
 - 8. PARTICOLARE DELLA CARPENTERIA DELL'IMPALCATO DI SERVIZIO
 - 9. ALLEGATO I AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: ZONIZZAZIONE LAYOUT CANTIERE
 - 10. ALLEGATO II AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: PLANIMETRIA DEGLI APPRESTAMENTI
 - 11. ALLEGATO III AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: SEZIONE TRASVERSALE CON IDENTIFICAZIONE DEI PONTEGGI ENTRO IL SEDIME RFI

Articolo 5 - Garanzie e coperture assicurative.

L'Appaltatore dovrà costituire le garanzie previste dall'art.117 del Dlgs. n.36/2023, Codice dei Contratti Pubblici, secondo le modalità previste all'art. 106 dello stesso Dlgs.36/2023.

Per le garanzie previste al comma 10 dell'art.117 del Dlgs.36/2023, (danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti), la somma assicurata

deve corrispondere all'importo del contratto con un massimale pari al 5 % della somma assicurata con un minimo di Euro 500.000 (cinquecentomila).

**Articolo 6 - Consegna dei lavori - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori
- Penale per il ritardo**

Il Direttore dei lavori incaricato, provvederà alla consegna dei lavori ponendo in esecuzione le procedure previste all'art. 5 del DECRETO Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 in vigore con la pubblicazione nella G.U. 111 dal 15.05.2018.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 120 (*centoventi*) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, comprensivi dei giorni, nella misura delle normali previsioni, ad andamento stagionale sfavorevole.

L'avvenuta ultimazione dovrà essere immediatamente comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori al fine di consentirgli le necessarie verifiche.

La pena pecuniaria per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato, rimane stabilita nella misura dello **0,3 per mille** dell'ammontare come previsto dal comma 2 dell'art.113 bis del Dlgs.50/2016

Articolo 7 - Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora particolari circostanze impediscano, in via temporanea, un regolare avanzamento dei lavori o per motivi di pubblico interesse, il Direttore dei Lavori, nel primo caso, o il Responsabile del procedimento, nel secondo, ordinano la sospensione e la ripresa dei lavori secondo i modi e tempi previsti dall'art.107 del Dlgs. 50/2016 e dall'art. 10 del DECRETO Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 in vigore con la pubblicazione nella G.U. 111 dal 15.05.2018.

Articolo 8 - Proroghe

L'Appaltatore che, per cause da lui non dipendenti, non possa ultimare i lavori in tempo utile, potrà richiedere proroga ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Codice.

Articolo 9 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Dlgs.50/2016 potrà essere concessa l'anticipazione sull'importo aggiudicato.

Articolo 10 - Pagamenti in acconto

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, come previsto ai commi 2, 3 dell'art. 125 del Dlgs.36/2023, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la cifra di **Euro 60.000 (diconsi euro sessantamila)**.

Gli importi da corrispondere saranno calcolati ad avvenuta esecuzione delle specifiche lavorazioni al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge.

I lavori saranno contabilizzati ai sensi dall'art. 13, 14 e 15 del DECRETO Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 in vigore con la pubblicazione nella G.U. 111 dal 15.05.2018.

- a) Il compenso relativo agli oneri per la sicurezza sarà corrisposto proporzionalmente allo stato d'avanzamento dei lavori.
- b) Non sarà corrisposto alcun compenso per i materiali giacenti a piè d'opera.
- c) L'Appaltatore non avrà diritto alla corresponsione degli interessi per eventuali ritardi nel pagamento delle rate d'acconto conseguenti ai tempi di erogazione delle rate di finanziamento da parte dell'Ente finanziatore.
- d) Il termine per la redazione dello stato d'avanzamento dei lavori è fissato in giorni quarantacinque decorrenti dalla data di raggiungimento dell'importo previsto, che l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla D.L. La mancata comunicazione interrompe la decorrenza del termine di cui sopra.
- e) Il termine per l'emissione del certificato di pagamento è fissato in giorni sette decorrenti dall'adozione dello stato d'avanzamento lavori, ai sensi del comma 5 dell'art. 125 del Codice.
- f) Il termine per l'emissione del certificato di pagamento della rata di saldo lavori è fissato in giorni trenta decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo.

Articolo 11 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n°136 e successive modifiche.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di

Oristano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 12 - Forma delle polizze fidejussorie

Le polizze fidejussorie che dovranno essere presentate a garanzia dei lavori oggetto del presente appalto, dovranno essere costituite con le modalità stabilite all'art.106 del Dlgs. 36/2023.

Articolo 13 - Subappalto

Sarà consentito ricorrere al subappalto di opere nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 119 del Dlgs.36/2023 e successive modificazioni.

A tal fine la Ditta Appaltatrice dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione al subappalto o cottimo nella quale dovranno essere indicati i nominativi dei soggetti e l'importo dei lavori da subappaltare o dare in cottimo.

Allegata a tale richiesta la ditta Appaltatrice dovrà trasmettere:

- dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo;

In caso di subappalto o cottimo debitamente autorizzato, il soggetto aggiudicatario dovrà:

- trasmettere, all'Amministrazione appaltante e al Direttore dei Lavori, copia autenticata del contratto di subappalto entro venti giorni dalla data del contratto stesso;
- indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, i nominativi delle Ditte subappaltatrici, l'iscrizione all'Albo e l'importo subappaltato;

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D.lgs. 36/2023 corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione, in occasione del pagamento dei certificati di acconto e dello stato finale, la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

L'appaltatore, in merito alla specificazione delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, trasmetterà la stima dei lavori da questi eseguiti, controfirmata per accettazione dal subappaltatore.

Si riportano di seguito gli importi delle categorie prevalenti:

- Categoria prevalente: **Cat OG3: Euro 195.301,11**
- Categorie scorporabili: **Cat. OS12-A: Euro 75.818,01**

Articolo 14 - Conto finale

Il conto finale verrà compilato successivamente alla presentazione da parte dell'appaltatore della documentazione di conformità dei materiali e delle installazioni e secondo le disposizioni dell'art. 12 del DECRETO Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 in vigore con la pubblicazione nella G.U. 111 dal 15.05.2018.

Articolo 15 - Visita di collaudo

Il collaudo dei lavori avverrà secondo le modalità stabilite dall'art.19 del Dlgs. n.36/2023 e delle specifiche verifiche previste dal DECRETO Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 in vigore con la pubblicazione nella G.U. 111 dal 15.05.2018 all'art. 12 comma 2.

Articolo 16 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre gli oneri previsti nel Capitolato Generale di Appalto e gli altri specificati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi dei quali si è tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari riportati in elenco:

1. Tutte le spese contrattuali (registrazioni, bolli, scritturazioni, diritti di segreteria ecc.).
2. Le spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi, che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegare nella costruzione in relazione all'accettazione dei materiali, nonché tutte le spese per le prove di carico

in genere e dei manufatti in particolare che venissero ordinate dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore.

3. L'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria in data 30 Marzo 1893, n.184, R.D. 18-6-1899 n.231, regolamento in data 10 Gennaio 1907, n.152, 2° e 3° comma legge 4-3-1958, n.198 e successive modificazioni.
4. La fornitura di tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudazione dei lavori, nonché per le operazioni di consegna.
5. Il provvedere ai tracciamenti del tracciato stradale, curve comprese, fra i relativi vertici e a tutti i tracciamenti di dettaglio dell'asse stradale, alle sezioni stradali ed alle opere in genere.
6. L'applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende artigianali, industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad osservare le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. L'Impresa si obbliga infine ad applicare il contratto o gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
7. La presentazione, prima dell'inizio dei lavori, all'Ufficio di Direzione Lavori un programma esecutivo nel quale siano indicate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori e le date di raggiungimento degli importi previsti per l'emissione dei certificati di pagamento.

8. La presentazione, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione comprovante l'avvenuta denuncia e di essere in regola con gli Enti Assicurativi e Assistenziali. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi accertata dalla stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro e dalle Casse Edili, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche agli uffici predetti, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non avrà luogo sino a quando non sarà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti citati l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha diritto al risarcimento dei danni.
9. L'Impresa è tenuta a presentare all'Amministrazione Appaltante quanto segue:
- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del [decreto legislativo n.81/2008](#);
 - b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del [decreto legislativo n.81/2008](#);
 - c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e

nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del [decreto legislativo n.81/2008](#), ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

10. Il fornire all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera; in mancanza, all'acquisizione di tali notizie vi provvederà la Direzione dei Lavori e le spese sostenute per le ricerche saranno addebitate all'Impresa negli stati d'avanzamento.
11. Le spese necessarie per la fornitura e la posa in opera di due tabelloni indicanti l'opera secondo il tipo e le dimensioni indicate dalla Circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1729/UL del 1 giugno 1990.
12. Il conservare le vie, i passaggi, anche privati e gli accessi ai fondi che venissero interessati per la costruzione della strada, provvedendo all'uopo, a sue spese, con opere provvisorie, nonché i transiti già aperti su tratti di strada ai quali si sovrapponesse la nuova strada in costruzione o sistemazione. Inoltre, il provvedere all'uopo a propria cura e spese a tutti i permessi e licenze necessarie, ed alle indennità di occupazione temporanea e risarcimento di danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi e strade di servizio. L'Ente appaltante, qualora esista la possibilità di percorsi alternativi ed a parere esclusivo e nell'interesse dello stesso, ciò sia ritenuto opportuno, si riserva la facoltà di interdire al pubblico transito quei tratti di strada che, per fatti legati ai lavori da eseguirsi o per l'intenso volume di traffico, presentino situazioni di pericolo per i veicoli in transito. L'Impresa avrà, in tal caso, l'onere della segnalazione delle deviazioni con segnaletica regolamentare per tutto il tempo necessario.
13. Il provvedere allo smacchiamento generale, inclusi taglio alberi ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi.
14. Il deposito della denuncia di costruzione delle opere in cemento armato in analogia a quanto previsto D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*” e

successive modificazioni.

15. Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico secondo quanto previsto dalle norme del codice stradale vigente e secondo quanto la Direzione dei Lavori disporrà. Nel caso in cui i lavori vengano eseguiti in presenza di traffico, l'Impresa dovrà predisporre un apposito progetto nel quale dovrà essere indicata espressamente tutta la segnaletica, conforme a quanto previsto dal codice della strada, da apporre sul luogo dei lavori. Pur restando la piena esclusiva responsabilità dell'Impresa, il progetto dovrà essere presentato alla D.L. per ottenerne la preventiva approvazione. L'Impresa è altresì tenuta alla verifica giornaliera della segnaletica, al ripristino di eventuali mancanze e manomissioni da parte di terzi.
16. L'impianto, la manutenzione, la sorveglianza e l'eventuale illuminazione dei cantieri.
17. Il provvedere a sua cura e spesa ad ogni eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendenti.
18. L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive concorrenti negli scavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede stradale, dalla zona interessata dalla esecuzione delle opere d'arte e dalle cave di prestito.
19. La riparazione dei danni di qualsiasi genere e dipendenti anche da forza maggiore, che si verifichino negli scavi, ai rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie.
20. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale.
21. Le spese per l'assistenza al collaudo definitivo e agli eventuali collaudi in corso d'opera, ivi comprese l'esecuzione di prove di carico, prelievi di materiali, analisi di laboratorio.

22. L'Impresa è tenuta a tutta sua iniziativa, cura e spesa a predisporre e presentare per conto della Provincia, la domanda corredata di ogni disegno, calcolo, relazione ed altro, per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, permessi o licenze necessarie da parte di Amministrazioni o Enti gestori dei servizi, eventualmente interessati dalle opere oggetto del contratto (ad esempio FF.SS., ANAS, Provincia, Comuni, Genio Civile, Soprintendenze, Consorzi di bonifica, ENEL, TELECOM, ESAF, Comandi Militari, Demanio, ecc.);
23. Per procedere alla regolarizzazione delle autorizzazioni necessarie per risolvere le interferenze, deviazioni o spostamenti di servizi, cavi, tubi, canali, linee elettriche, ecc., l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione l'importo dei preventivi notificati dagli Enti interessati e, ottenutane l'approvazione e l'autorizzazione formali da parte dell'Amministrazione, prestare eventuali fidejussione assicurative, anticipare il versamento delle somme richieste, dei depositi cauzionali, degli indennizzi. L'Impresa presterà inoltre tutta la necessaria assistenza tecnica ed operativa per la più rapida sistemazione delle interferenze, provvedendo altresì a tutti gli interventi che le verranno richiesti. L'Impresa dovrà tenere conto dei perditempo connessi con la sistemazione delle interferenze e dei relativi riflessi sul programma dei lavori. Eventuali ritardi non daranno diritto all'Impresa per la richiesta di proroghe, né ad indennizzi o compensi di sorta.

Articolo 17 - Dichiarazioni dell'appaltatore.

L'Appaltatore contestualmente alla consegna dei lavori dovrà consegnare all'Ente Appaltante le seguenti documentazioni e dichiarazioni:

- *Il nominativo del proprio Direttore Tecnico e del Direttore del Cantiere* che dovrà essere un tecnico abilitato alla direzione dei lavori delle opere da realizzare. La comunicazione dovrà essere controfirmata per accettazione dagli incaricati.
- *Il nominativo del proprio Direttore di cantiere.*
- *Il nominativo del proprio legale rappresentante.* Qualora l'Appaltatore non possa risiedere in località posta nella zona nella quale ricadano i lavori

affidati con il presente contratto dovrà nominare un proprio rappresentante locale. Tale Rappresentante dovrà avere la capacità e l'incarico di ricevere ordini dalla D.L. e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.

In mancanza di presentazione della documentazione sopradde, pur decorrendo i termini per l'ultimazione dei lavori, gli stessi non potranno essere iniziati.

Inoltre, in presenza di impianti di cui all'art.1 della Legge 5 marzo 1990, n°46 e successive modificazioni, l'Appaltatore dovrà impegnarsi:

- ad affidare l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt.2-3-4 e 5 della legge medesima;
- a pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art.6 per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti;
- a garantire l'impiego di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto delle disposizioni dell'art.6;
- a pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt.9 e 13 della legge 46/90.

Articolo 18 - Attraversamenti di servizi pubblici

Particolare cura dovrà porre l'Appaltatore tutte le volte che nella esecuzione dei lavori si incontreranno cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici e telefonici o altri ostacoli affinché non siano danneggiati; a sua cura e spese egli dovrà, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare quanto occorre perché le opere stesse restino nella loro primitiva posizione. Nel caso che l'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si provvederà a spegnere o ad allontanare qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvertiranno gli Uffici competenti.

Resta comunque stabilito che l'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno provocato dai lavori a dette opere sotterranee anche se non accertate preventivamente in sede dei tracciati, rimanendo obbligato ad eseguire al più

presto le necessarie riparazioni sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni gravame. In particolare tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno opere sotterranee non preventivamente accertate dall'Impresa in sede di esecuzione dei tracciati per cui si rendesse indispensabile qualche variante al tracciato e alle livellette di posa, l'Appaltatore ha l'obbligo di darne avviso al Direttore dei Lavori, che darà le disposizioni del caso. Resta pertanto stabilito tassativamente che non sarà tenuto nessun conto degli scavi eccedenti a quelli ordinati né delle maggiori profondità a cui l'Appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione dei Lavori.

Tutti gli eventuali maggiori oneri, ivi compresi quelli eventualmente derivanti dal forzato rallentamento del ritmo dei lavori, da pericolosità o da particolari cautele da adottare nel corso dei lavori che si potessero presentare per l'esecuzione dei lavori da eseguire in dipendenza dell'incontro di fogne, tubazioni di acqua e gas, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, telefonici o telegrafici, sia fuori che dentro l'abitato, sono considerati nei prezzi unitari di elenco relativi alle varie categorie e pertanto l'Appaltatore non potrà reclamare il risarcimento di alcun compenso.

Articolo 19 - Manutenzione delle opere sino al collaudo

L'Appaltatore dovrà provvedere sino al collaudo alla manutenzione ordinaria di tutte le opere e del piano stradale, incluso lo sgombero delle frane nei limiti precisati dal presente Capitolato e la falciatura dell'erba sulle aree di pertinenza stradale di nuova costruzione e ciò anche dopo l'apertura della strada al pubblico transito, la quale avverrà, al più tardi, con la firma del verbale di ultimazione; per mantenere i passaggi esistenti, l'apertura al traffico potrà essere disposta anche prima dell'ultimazione per singole zone. Pertanto per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione parziale o totale delle opere e il collaudo, l'Assuntore è garante delle opere e delle forniture eseguite e dovrà procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Tale manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni necessarie senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei

Lavori.

L'assuntore è responsabile dei danni, dissesti, cedimenti e deformazioni che dovessero verificarsi nel corpo stradale, nei rilevati, nella soprastruttura e pavimentazione, e non siano causati da forza maggiore; pertanto egli dovrà a sua cura e spese rimuovere e ricostruire la pavimentazione e tutti gli strati dissestati previa esecuzione delle dovute riparazioni e rettifiche.

All'atto del collaudo i manti di usura dovranno presentarsi in stato di ottima conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature, cedimenti e con scarico regolarissimo delle acque meteoriche in ogni punto della superficie.

Il loro spessore dovrà risultare esattamente conforme a quello ordinato ammettendosi una diminuzione massima per effetto del traffico di mm 1.

Per le prestazioni di cui sopra nulla sarà dovuto all'Appaltatore in quanto di tali oneri si è tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari riportati in elenco.

Articolo 20 - Revisione prezzi

La revisione dei prezzi contrattuali se richiesta, sarà applicata secondo quanto previsto all'art. 60 del Codice dei contratti Dlgs. 36/2023.

Eventuali variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate sulla base dei prezzi di riferimento e si applicherà una franchigia del 10%; sarà possibile variare il prezzo solo per l'eccedenza in aumento o in diminuzione rispetto al 10% del prezzo originario e nella misura pari alla metà dell'eccedenza.

Articolo 21 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Appaltante e l'Appaltatore che non fossero definite in via amministrativa durante il corso dei lavori saranno trattate nel rispetto di quanto stabilito dal Titolo II art. da 210 a 212 del Dlgs n. 36/2023.

Si stabilisce inoltre che eventuali riserve, dovranno essere esplicitate, a pena di decadenza, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione.

In ogni caso è escluso il ricorso alla clausola arbitrale e quindi all'arbitrato.

Eventuali controversie non definite da accordi, sono attribuite alla competenza del Giudice Ordinario.

Ai sensi dell'Art. 28 C.p.C., il Foro competente sarà esclusivamente quello del Tribunale di Oristano.

Articolo 22 - Variazioni delle opere progettate

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore senza la formale disposizione del D.L. e senza la preventiva approvazione dalla stazione appaltante. Il mancato rispetto di tale disposizione non darà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si renda necessario introdurre delle varianti, ammesse dall'art. 120 del Dlgs. n. 36/2023, il D.L. provvederà alla redazione della perizia suppletiva e di variante nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del DECRETO Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 in vigore con la pubblicazione nella G.U. 111 dal 15.05.2018.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le variazioni approvate dalla stazione appaltante ed ordinate dal D.L. Le variazioni saranno compensate secondo i prezzi di contratto o, se trattasi di categorie di lavorazioni o materiali non previsti in contratto, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi con riferimento a quanto previsto dall'art. 8 del DM 49/2018 e dall'art. 18 comma 6 del Dlgs. n. 36/2023.

Articolo 23 - Nuovi prezzi

Occorrendo eseguire dei lavori non previsti nell'elenco prezzi annesso al presente Appalto, l'Appaltatore avrà l'obbligo di eseguirli e l'Amministrazione li valuterà con nuovi prezzi stabiliti con riferimento alle norme previste dal Dlgs. n. 36/2023 e dall'art. 8 del DECRETO Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 in vigore con la pubblicazione nella G.U. 111 dal 15.05.2018.

Articolo 24 - Danni causati da forza maggiore

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, l'Appaltatore dovrà farne denuncia al Direttore dei Lavori, pena di decadenza, entro cinque giorni dall'evento.

I danni saranno accertati dalla D.L. e si provvederà secondo le disposizioni dell'art. 120 del Dlgs. n. 36/2023.

Articolo 25 - Compenso per gli oneri a carico dell'Appaltatore

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con i loro corrispettivi prezzi di appalto. L'Appaltatore pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara che ha tenuto conto nel presentare la propria offerta di tutti gli oneri diretti o indiretti, previsti o no a suo carico, nessuno escluso od eccettuato.

Articolo 26 - Proprietà degli oggetti ritrovati

Nel caso di ritrovamenti di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, l'archeologia, etc., l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori e sospendere i lavori sul luogo del ritrovamento, adottando ogni cura necessaria per garantire l'integrità degli oggetti, la loro custodia e conservazione.

I lavori potranno essere ripresi soltanto in seguito ad ordine scritto della Direzione dei Lavori, con l'osservanza delle disposizioni e cautele che verranno imposte, i cui oneri verranno valutati caso per caso. Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti ritrovati saranno di proprietà assoluta dell'Amministrazione Appaltante, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

La sospensione dei lavori per le cause suesposte rientra tra quelle di forza maggiore, contemplate all'art.121 c. 6 del Dlgs. 36/2023.